MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P3/4122

Roma, 21 maggio 1995

OGGETTO: D.M. 26/8/1992 - Punto 7. Impianti elettrici in edifici scolastici esistenti.

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine si comunica il parere concorde dello scrivente Ufficio con quanto espresso dall'Ispettorato regionale VV.F. A suffragio di quanto rappresentato si rammenta l'art. 5 - comma 3 - del D.P.R. 447 del 6/12/1991 che, dichiarando a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI e CEI nonché alla legislazione tecnica vigente, giustifica la richiesta della documentazione citata dall'Ispettorato regionale ai fini di quanto prescritto dal punto 7 del decreto in oggetto.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Con riferimento al quesito indicato in oggetto e relativo agli impianti elettrici degli edifici scolastici esistenti, in relazione al disposto dell'art. 7 D.M. 26/08/1992 con il quale si chiede se sia sufficiente, per l'ottemperanza all'articolo suddetto, la presentazione di:

1) verbali favorevoli di prima verifica o successive ex D.P.R. 547/55 e D.M. 12/09/1959;
2) certificazione di conformità ex L. 5/3/90 n. 46 e D.P.R. 447/91;
3) certificazione sulla protezione contro le scariche atmosferiche;

questo Ufficio, premesso che l'obiettivo della norma è quello di determinare un accettabile grado di sicurezza e che tale obiettivo viene raggiunto, tra l'altro, con un impianto elettrico a regola d'arte, si ritiene che debba pertanto operarsi un pieno rispetto della L. 186/68.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando il quesito che si allega, sull'applicazione delle norme indicate in oggetto relativamente agli impianti elettrici negli edifici scolastici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.

Al riguardo si chiede di conoscere se, in alternativa al totale rifacimento degli impianti elettrici, per renderli conformi alle vigenti norme di cui alla legge 1.3.68 n. 186 (C.E.I.), è possibile eseguire solo i lavori necessari per poter presentare la seguente documentazione:

1) verbali di prima verifica o verifiche successive, con esito favorevole, rilasciati dal Servizio Sanitario nazionale ai sensi del D.P.R. 27.4.55 n. 547 e del D.M. 12.9.59 e successive disposizioni;
2) certificazione attestante la rispondenza degli impianti elettrici alla legge 5.3.90 n. 46 e D.P.R. 6.12.91 n. 447;
3) certificazione sulla protezione contro le scariche atmosferiche (Norme C.E.I. 81-1).